

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica della Regione Puglia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 18 luglio 2014, n. 208

**L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Variante urbanistica al P.d.F. e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP - Autorità Procedente: Comune di Muro Leccese (LE)**

L'anno 2014 addì 18 del mese di luglio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dal predetto Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 3385 del 11/04/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/3751 del 15/04/2012, il Comune di Muro Leccese (LE) avanzava formale istanza di verifica di assoggettabilità inerente "Variante urbanistica al P.d.F. e relativa Piano Par-

ticolareggiato dell'ampliamento della zona PIP" a VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012. Alla stessa nota si allegava la seguente documentazione:

- Piano Particolareggiato per insediamenti produttivi composto dai seguenti elaborati:
  - relazione illustrativa ed analisi dei costi
  - calcolo del fabbisogno di edilizia produttiva
  - verifica di compatibilità paesaggistica
  - stralcio del P d F vigente
  - individuazione nuova area PIP Stralcio catastale ed elenco delle ditte interessate
  - zonizzazione e dimensionamento lottizzazione, fili fissi e sagome di massimo ingombro
  - plano volumetria e profili
  - viabilità e sezioni stradali
  - schemi delle infrastrutture a rete: idrica e fognante
  - schemi delle infrastrutture a rete: elettrica, pubblica e privata
  - schemi delle infrastrutture a rete: gas e telefono
  - norme tecniche di attuazione
  - relazione geologica
  - verifica di assoggettabilità a vas
- copia di deliberazione del consiglio comunale n.4 dei 19/1/2010 di adozione
- avviso di deposito
- osservazioni alla DCC 4/2010 Controdeduzioni
- copia di DCC n. 31 del 29/9/2010 di adozione in via definitiva e rigetto dell'osservazione;
  - con nota prot. n. 4503 del 07/05/2013 del Servizio Ecologia del 7/5/2013, l'Ufficio VAS richiedeva al comune di Muro Leccese integrazioni alla documentazione di cui al punto precedente;
  - con nota prot. n. 4813 del 27/05/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/6040 del 19/06/2013, il Comune di Muro Leccese (LE) trasmetteva le integrazioni richieste;
  - con nota prot. n. A00\_089/7650 del 7/5/2013, l'Ufficio VAS, in qualità di autorità competente, verificata la completezza della documentazione, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati (d'ora in poi SCMA, elencati di seguito) e, visti i disposti degli artt. 5 e 6 e dell'art. 8, comma 2, della l.r. 44/2012, comunicava agli stessi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta. I SCMA consultati sono stati:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica e Settore LL.PP: e Mobilità
- Ufficio Struttura tecnica provinciale (genio civile) di Lecce,
- ARPA Puglia,
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Azienda Sanitaria Locale Lecce,
- Autorità idrica Pugliese,
- AQP,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto
- Comune di Muro Leccese, Ufficio Tecnico Comunale.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 8 del L.R. 44/2012, nonché si invitava l'Autorità Procedente, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo di legge, a trasmettere, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di legge, eventuali osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA in modo da fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 3296 del 27/08/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/8561 del 28/08/2013, l'Autorità Idrica Pugliese forniva il proprio contributo;

con nota prot. n. 9738 del 12/08/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/8696 del 18/09/2013, la Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia esprimeva alcune osservazioni in merito;

con nota prot. n. 1276 del 28/01/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/1467 del 11/02/2014 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto forniva il proprio contributo;

con nota prot. n. 1572 del 25/3/2014, acquisita al prot. n. A00\_089/3749 del 15/4/2014, il Comune

di Muro Leccese sollecitava l'emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS:

- l'Autorità procedente è il Comune di Muro Leccese (LE);
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (art. 4 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).

Tenuto conto che:

con nota prot. n. 7650 del Servizio Ecologia del 30/07/2013, è stata avviata dall'Ufficio VAS la consultazione ai sensi del co. 2 dell'art. 8 della l.r. n.44/2012 con i soggetti con competenza ambientale e agli enti territoriali competenti elencati nelle premesse,

che durante la consultazione sono pervenuti i contributi:

- dell'Autorità Idrica Pugliese la quale riferiva che per gli interventi progettuali deve essere "verificata la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nero e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale, ove interessate"
- della Soprintendenza per i beni archeologici per la Puglia la quale:
  - faceva presente che "la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche di PUTT/P dello Regione Puglia, e non risultano inoltre localizzate nell'area in oggetto e nelle sue immediate adiacenze evidenze archeologiche note da bibliografia o da dati di archivio di questa Soprintendenza";
  - richiamava gli artt. 95-96 del D.Lgs. 163/2006 per i progetti di opere pubbliche relativamente all'archeologia preventiva e gli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004 in merito ai ritrovamenti fortuiti.
- la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, la quale faceva presente che:
  - "l'intervento non coinvolge direttamente beni o aree di interesse monumentali e vincolati e

norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e beni o aree di interesse paesaggistico vincolati ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e che - a conoscenza della Scrivente - non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto"

- "tuttavia l'ampliamento della zona artigianale determinerà la presenza di ulteriori manufatti di carattere industriale... che insisteranno su aree oggi destinate a seminativo, con caratteri tipici del paesaggio rurale dell'entroterra salentino... inoltre la presenza del tracciato ferroviario... costituisce un'infrastruttura significativa per la fruibilità del territorio... anche a fini turistici"

- "Ulteriore criticità... è l'ampliamento di superfici impermeabili"

pertanto segnalava, indicandole, la necessità di prevedere opere di mitigazione e compensazione.

- che, durante i successivi trenta giorni, ai sensi del co. 3 dell'art. 8 della l.r. n. 44/2012, il comune di Muro Leccese non ha trasmesso proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante urbanistica al P.d.F. e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP" nel Comune di Muro Leccese sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

### 1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto del presente provvedimento è la Variante urbanistica al P.d.F. e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP in agro di Muro Leccese (LE), così come da documentazione trasmessa dal Comune di Muro Leccese con nota prot. n. 3385 del 11/04/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/3751 del 15/04/2012 ed integrata dallo stesso Comune con nota prot. n. 4813 del 27/05/2013, acquisita al prot. n. A00\_089/6040 del 19/06/2013.

L'area d'interesse, di 34.506,88 mq, è localizzata "a sud della attuale zona P.I.P., già prevista nel vigente Programma di Fabbricazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 630 del 16 marzo 1977 ed oggetto di primo ampliamento approvato con deliberazione della G. R. n. 1900 del 20/12/2005." (Rapporto ambientale preliminare, d'ora in poi RAP, pag. 2)

"Nel P. di F., di cui si riporta estratto della tavola d'insieme, si evince che l'area è compresa in zona omogenea E2 agricola." (RAP, pag 17)

Nella Relazione illustrativa (pag. 1) si riferisce che "avendo ravvisato la necessità di prevedere un ulteriore ampliamento dell'area destinata ad insediamenti produttivi, viste le richieste pervenute nel frattempo da parte di diversi operatori economici e la impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a soddisfarle considerata la mancanza di suoli, con delibera consiliare n. 22 del 7 agosto 2008 venne approvato uno studio preliminare relativo all'ampliamento dell'Area P.I.P. nella zona (attualmente tipizzata come agricola) posta a sud di quella esistente".

Quindi "l'obiettivo dell'attuale Amministrazione Comunale è quello di dotarsi di

un'area idonea ove localizzare le attività di piccola industria, artigianali e commerciali, predisponendo un piano attuativo idoneo alle esigenze locali" (RAP, pag 17).

La Variante prevede dunque "la formazione sia di un comparto a destinazione artigianale (nel quale sono ammessi impianti ed edifici artigianali con relativi servizi, attrezzature ed impianti artigianali, depositi e magazzini), che di un comparto a destinazione commerciale - direzionale (ove sono ammessi uffici pubblici e privati, sale di esposizione e convegni, attrezzature ed impianti commerciali al dettaglio, sedi bancarie, attività direzionali di rappresentanza, attrezzature per servizi e tempo libero)" (Relazione illustrativa, pag. 2).

"Il Piano Particolareggiato è stato esteso a tutti i due comportamenti destinati rispettivamente all'insediamento di attività direzionali e commerciali (D2) ed a carattere artigianale (O1), così come individuato e delimitato nello studio preliminare approvato dall'Amministrazione Comunale di Muro Leccese con la delibera Consiliare n. 22 del 7 agosto 2008 e redatto in conformità alle norme già vigenti per il Comune di Muro Leccese" (Relazione illustrativa, pag. 5).

“La superficie fondiaria del P.I.P. in ampliamento (01+02) è pari a m<sup>2</sup> 18.609,58 sulla quale è prevista una volumetria max di m<sup>3</sup> 55.795,72 che equivale ad un indice di fabbricabilità territoriale di 1,62 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>” (RAP, pag 10).

Sono stati individuati n. 11 nuovi lotti edificatori: n. 7 sono localizzati nella Zona D1 e n. 4 nella Zona O2. “Nel Piano Particolareggiato è prevista una dotazione minima di superficie destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi pari a complessivi mq. 7.101,67 (superiore quindi ai mq. 5.244,00 minimi); queste aree risulteranno per mq. 2.279,22 destinate a verde, per mq. 1.551,08 ad attrezzature di uso collettivo e per mq. 3.271,37 a parcheggi”. (RAP, pag 8)

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione si riferisce che “l’area prossima ad un ambito urbano nel quale sono presenti tutti i principali sottoservizi quali rete fognaria, rete idrica, rete di pubblica illuminazione, rete gas e rete telefonica; essi risultano essere ubicati principalmente su via Malta e saranno estesi per urbanizzare l’area oggetto di intervento nonché consentire l’accesso ai nuovi lotti.” (RAP, pag 8)

Per quanto riguarda i piani e programmi di livello comunale e sovraordinati, nel documento di verifica si fa riferimento principalmente al PUTT/P, al PAI, al Piano Rifiuti ATO LE/2 e al Piano Regionale dei Trasporti. Non si rilevano incoerenze con tali piani.

I problemi ambientali pertinenti al piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà un aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali, fra cui consumo di suolo e “generalmente impatti sull’ambiente: viene modificato il paesaggio, nascono nuovi consumi di energia, acqua, materie prime; si generano: nuovi flussi di traffico, interferenze con l’ecosistema, aumento dei livelli di rumore, produzione di rifiuti urbani e speciali, emissioni nelle acque e nell’atmosfera” (RAP, pag 22).

La pertinenza del piano per l’integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente, può risiedere:

- nella scelta localizzativa che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, come sottoli-

neato altresì all’art. 4 co. 2 della L. R. 13/2008, che dell’aspetto del risparmio di risorse, fra cui la presenza di infrastrutture esistenti e motivi di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.) in particolare alla luce di alternative possibili in altre aree comunali, ad esempio già destinate all’urbanizzazione e/o compromesse dal punto di vista ambientale (es. zone degradate, residenziali di completamento, destinate a servizi o PIP), come sottolineato altresì all’art. 4 co. 2 della citata L. R. 13/2008;

- nelle scelte progettuali e gestionali orientate alla sostenibilità ambientale di quanto previsto.

Per quanto riguarda il primo aspetto si riporta quanto sinteticamente riferito in merito all’analisi delle alternative: “l’opzione zero contribuisce al mantenimento di una situazione di sostenibilità delle componenti ambientali acqua e suolo. Rispetto alla componente aria non vi sono particolari benefici in quanto la presenza di flussi veicolari è già indotta dalla viabilità esistente” ma tuttavia “l’Amministrazione ha scelto di concentrare le attività produttive in un area puntuale, piuttosto che consentire un insediamento delocalizzato in area vasta alle varie aziende” (RAP, pag. 28-29)

Per quanto riguarda il secondo nel Rapporto Preliminare al capitolo 5 sono illustrati i criteri di sostenibilità da perseguire e le norme di attuazione finalizzate al perseguimento degli stessi. “In particolare nelle norme di attuazione sono state date indicazioni:

- sull’uso di materiali da costruzione per mitigare l’effetto “isola di calore”;
- sulla piantumazione delle superfici libere con piante autoctone a foglia caduco per l’ombreggiamento estivo e il soleggiamento invernale per il miglioramento del microclima in esterno;
- sull’impiego di materiali permeabili sulle parti libere da costruzioni;
- sul recupero e il reimpiego delle acque piovane per l’irrigazione;

Inoltre per ciò che attiene le opere di urbanizzazione sono stati privilegiati gli utilizzi di materiali altamente drenanti sia per il manto stradale, che per le aree a parcheggio con previsione di matton-

prato ed i percorsi pedonali in terra battuta" (RAP, pag 13).

Inoltre nel capitolo 8 si prevede un monitoraggio ambientale: "Trattandosi di zona produttiva piccola industria e artigianato, si rileva la necessità di redigere una verifica periodica sullo stato dell'ambiente e sull'evoluzione dell'insieme degli indicatori previsti da questa Verifica. Nel caso in cui dal monitoraggio si verificano esiti negativi o eventuali effetti negativi imprevedibili, l'Amministrazione comunale dovrà definire gli scenari, la tempistica e la coerenza delle azioni da intraprendere al fine di apportare opportune misure correttive alle previsioni introdotte. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate dovrà essere data adeguata informazione."

Tuttavia si fa presente che tali indicazioni non sono riscontrabili nelle NTA della variante così come trasmesse.

## 2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'intervento in oggetto, che occupa complessivamente una superficie pari a mq 34.506,88 ricade nel territorio del Comune di Muro Leccese al Fg. 13 P.IIe n. 77, 83, 740, 741, 1316, 1317, 1318, 1436, 1472, 1481, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 16, 18 (RAP, pag 9).

"L'area di intervento è stata individuata in un ambito a vocazione agricola delimitato a nord dalla attuale area PIP, a sud da viabilità vicinale a confine con la ferrovia, ad est dal centro abitato ed ad ovest da territorio agricolo.

Il sito, adibito ad area verde/agricola, ricoperto in gran parte da prato verde, rocce affioranti ed arbusti incolti, risulta ad oggi parzialmente inutilizzato, delimitato a nord dalla attuale zona HP, a sud dalla linea ferroviaria ed ad est dalle aree periferiche del centro abitato.

L'area... si trova in uno stato di abbandono e costituisce una fonte di degrado per le aree circostanti, si inserisce in un contesto già caratterizzato dalla presenza dei lotti e dei capannoni della attuale zona PIP." (RAP, pag 6)

I lotti della zona PIP oggi esistenti "risultano essere stati quasi completamente assegnati e per la maggior parte interessati da edificazione; prossimo

all'area oggetto di valutazione vi è anche il margine di tessuto residenziale urbano che risulta essere quasi completamente saturo. (RAP, pag 17)

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2011 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2006) infatti si rileva, nella zona vasta, la presenza di "pascoli, seminativi, uliveti e frutteti".

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro, dedotto da quanto contenuto nel Rapporto Ambientale Preliminare, da quanto segnalato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nel corso della consultazione, nonché dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Ufficio.

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:

- al Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" - PUTT/p, approvato con D.G.R. n. 1748 del 15/12/2000:
  - è classificata come ATE di tipo C ovvero di "valore distinguibile";
  - non rientra in aree classificate come ATD;
- al Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR, adottato con D.G.R. n. 1435 del 2 agosto 2013:
  - non ricade in aree vincolate ai sensi dell'art. 136 o 142 del D. Lgs. n. 42 del 2004 o in aree classificate come "ulteriori contesti paesaggistici" ai sensi dell'art. 143 del medesimo decreto.

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area di intervento:

- non è interessata da SIC e ZPS;
- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale;
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p.

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area di intervento non è interessata da zone perimetrate dal PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia.

In riferimento alla tutela delle acque, l'area di intervento ricade in aree soggette a particolare tutela dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della

Regione Puglia. Nello specifico l'area ricade "nell'acquifero del Salento", per la quale perimetrazione il PTA prevede specifiche misure finalizzate al controllo dei fenomeni di contaminazione.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il Comune di Muro Leccese convoglia i propri reflui, secondo i dati del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure"), con i comuni di Maglie, Bagnalo del Salento, Botrugno, Cannole, Castrignano De' Greci, Corigliano D'Otranto, Corsi, Cutrofiano, Giuggianello, Melpignano, Nociglia, Palmariggi, S. Cassiano, Sanarica, Scorrano, Sogliano, Cavour, Surano all'impianto di depurazione di Maglie che risulta dimensionato per 59.827 Abitanti Equivalenti, a fronte di un carico generato di 110.263 Abitanti Equivalenti (dati AQP - giugno 2013).
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Castro, ha una percentuale di RSU pari a 1.879.479,00 kg/anno per il 2013 e una percentuale di RD per l'anno 2013 pari a 23,9%, in lieve aumento rispetto all'anno precedente;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Muro Leccese è classificato come zona di Mantenimento D ("Comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo") né risulta che il Comune di Muro Leccese non ha ancora adottato una zonizzazione acustica generale del territorio comunale. In zona non sono presenti centratine per il monitoraggio dell'aria dell'ARPA Puglia;
- in merito al rumore si riferisce che "l'area è adiacente alla esistente zona artigianale che risulta quindi è già "disturbata" acusticamente", inoltre si segnala la presenza della linea ferroviaria "Lecce-Zollino-Gagliano".

### **3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE**

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel RAP (pag. 22 e ss.) vengono evidenziati i probabili

impatti generati dal Piano già in parte prima richiamati. La trattazione è sviluppata per tematiche ambientali (aspetti del paesaggio e mitigazione dell'impatto visivo, inquinamento acustico, qualità dell'aria, inquinamento luminoso, aree protette e bio diversità, acqua e sottosuolo, suolo, energia, rifiuti)

In particolare per le componenti aria, acqua, natura e biodiversità, rifiuti ed energia si evidenziano, seppure in linea generale, alcuni accorgimenti progettuali e tecnici al fine di ridurre le eventuali pressioni ambientali sulle stesse.

Tuttavia non si possono escludere minimi impatti legati al consumo di suolo, al traffico veicolare e al consumo di risorse idriche, nonché quelli visivi esposti nella nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure ed indicazioni, individuate nella Rapporto Preliminare.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene inoltre che "Variante urbanistica al P.d.F. e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP" nel Comune di Muro Leccese non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art. 2, comma 1, lettera a L.R. 44/2012) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R. 44/2012, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presen-

tati anteriormente alla data di approvazione definitiva della variante:

- si dia atto di quanto sollevato dall'Autorità Idrica Pugliese di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- si facciano proprie nelle NTA e negli elaborati progettuali le osservazioni della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia di Taranto e della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di cui alla consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012;
- si acquisisca, se necessaria per disposizione di legge, il parere paesaggistico in merito e si facciano proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali;
- si specifichino, nelle NTA e negli elaborati, le misure di mitigazione proposte nel rapporto Ambientale e si integrino le stesse con le seguenti prescrizioni:
  - si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica, applicazione di sistemi di riscaldamento centralizzati per singoli edifici o per gruppi di edifici), di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
  - si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora,

salvaguardando le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione, e, laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla L. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- si creino fasce di mitigazione paesistica, ad esempio zone di transizione perimetrali, che consentano una progressiva integrazione della struttura produttiva con il territorio agricolo, richiamando, per quanto possibile, la trama agricola del territorio, coerentemente con quanto indicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
- si definiscano la qualità delle tipologie edilizie e i materiali da costruzione al fine di permettere un'immagine dell'area il più coerente possibile con il tessuto agricolo circostante (regolarità volumetrica, colore, vegetazione, arredo urbano, illuminazione, insegne, recinzioni, ecc.).
- si richiami la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, in particolare la necessità di effettuare in fase attuativa, ai sensi dell'art. 8 della L.447/95, una previsione di impatto acustico per l'impianto previsto. Nel caso si garantisca un buon clima acustico negli ambienti con prolungata permanenza di persone, al fine di tutelare dal inquinamento acustico prodotto non solo dalle attività previste ma anche dalla ferrovia contermina (con l'uso di opere di mitigazione acustica, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica con fasce boscate, siepi, integrati con elementi artificiali (barriere), utilizzando pannelli fonoisolanti sulle facciate esistenti, ecc.);
- relativamente agli scarichi di acque reflue si verifichi il rispetto dei dettami e dei limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale (art. 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e suoi allegati, R.R. n. 5/89,

R.R. n. 26/2011), si specifichino le necessarie autorizzazioni, acquisite o da acquisire.

- relativamente alle acque meteoriche provenienti dalle aree con finitura superficiale impermeabile (tetti, ecc.):
  - si persegua il loro recupero e riutilizzo per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili; pertanto si prevedano apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, reti di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all'interno dei lotti, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei;
  - in ogni caso si disciplini il loro trattamento ed eventuale smaltimento, in particolare per le acque eventualmente provenienti da aree destinate alla viabilità, alla sosta e alla movimentazione dei mezzi, nel rispetto della normativa vigente regionale (vd. Linee Guida del PTA, "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", nonché al Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale del 21 novembre 2003, n. 282 "Acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne di cui all'art. 39 D.L.gs. 152/1999 come modificato ed integrata dal D.Lgs. n. 298/2000. Disciplina delle Autorizzazioni" e all'Appendice A1 al Piano Direttore - DCD n. 191 del 16 giugno 2002 "Criteri per la disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui all'Art. 39 D. L.gs 152/99 come novellato dal D. Lgs 258/2000");
  - si prevedano adeguate aree di pertinenza ad ogni attività insediata per lo stoccaggio temporaneo differenziato dei rifiuti e isole ecologiche per lo stoccaggio e il riuso degli scarti (ovvero apposite strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellululosici, quelli per la raccolta del legno, degli oli o del vetro, ecc.). Analogamente per i rifiuti speciali si riservi un'area prossima alla mobilità veloce, posta in zona non visivamente percettibile da utenti e fruitori. Sarà inoltre necessario definire una "buffer zone" di mitigazione con vegetazioni ad alto fusto e con siepi per mitigare l'effetto paesaggistico e ridurre la trasmissione di odori.
  - si richiami la normativa regionale vigente in

materia di inquinamento luminoso (Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativi della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005);

- si richiami la normativa vigente in materia di industrie insalubri (art. 216 del R.D. n. 1265 del 27.07.1934), in particolare quanto previsto per quelle di prima classe e la loro localizzazione in prossimità delle abitazioni.
- si verifichi la possibilità di adottare Sistemi di Gestione Ambientale (es. Emas, ISO 14001, ecc) ed si promuova il ricorso alle migliori tecnologie disponibile (BAT), se applicabili;
- si richiami, per quanto non specificato, le indicazioni proposte nelle Linee Guida per le Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA) adottate dalla Regione Puglia con il PPTR;
- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
  - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
  - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
  - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
  - nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
  - dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
  - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. 10 agosto 2012, n. 161; in particolare, nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto

previsto da tale ultimo decreto deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si rammenta che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della l.r. 44/2012, "Il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica".

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque, e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno dell'impianto di depurazione di riferimento;
- si definiscano misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale per collegarla con il

centro urbano e con i principali nodi di collegamento;

- si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell'inquinamento acustico e della qualità dell'aria, attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla riduzione degli stessi.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante urbanistica in oggetto nel Comune di Muro Leccese;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia",

- Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la Determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I.**

##### **GARANZIA DELLA RISERVATEZZA**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

#### **IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS,**

##### *DETERMINA*

- di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere Variante urbanistica al P.d.F. e relativo Piano Particolareggiato dell'ampliamento della zona PIP nel Comune di Muro Leccese, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
- di demandare al Comune di Muro Leccese, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferi-

mento all'obbligo di pubblicare e dare evidenza nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto dell'iter procedurale e del risultato della presente verifica, comprese le motivazioni dall'esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS:
  - all'Autorità procedente - Comune di Muro Leccese;
- di trasmettere il presente provvedimento:
  - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
  - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sui BURP;
  - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizi "Urbanistica" e "Assetto del Territorio";
  - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);

Il Dirigente dell'ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 29 luglio 2014, n. 223

**D.l.gs n. 152/2006 e ss.mm.ii e l.r. n. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedura di VIA - Progetto di messa in sicurezza della SS 172 dir. "dei Trulli" nel tratto Fasano-Laureto compreso tra il tratto 6+500 E IL KM 9+500 - procedimento di riesame della D.D. 17 del 16/01/2014 in relazione alle prescrizioni apposte. Proponente: ANAS SpA.**

L'anno 2014 addì 29 del mese di luglio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche Ener-

getiche, V.I.A./V.A.S. e valutazione di incidenza, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dal funzionario preposto e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. (ex r.r. n. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 17 del 16/01/2014 la Regione Puglia-Servizio Ecologia esprimeva giudizio favorevole alla compatibilità ambientale con prescrizioni in relazione all'intervento in oggetto, conformemente al parere reso dal Comitato Regionale di VIA nella seduta del 17/12/2013;

in data 05/03/2014 l'Anas SpA presentava istanza di riesame (acquisita al prot. n. 2603 del 13/03/2014 del Servizio Ecologia) della predetta determinazione dirigenziale, volta ad ottenere l'eliminazione delle prescrizioni identificate dai nn. 5 e 7 della citata determinazione, per le motivazioni nella medesima istanza rappresentate. In tale domanda la società chiedeva contestualmente di essere audita dal Comitato Reg.le di VIA "al fine di meglio illustrare i motivi della presente istanza";

con successiva domanda del 13/03/2014, acquisita al prot. n. 2953 del 20/03/2014 del Servizio Ecologia, la società dava evidenza dell'avvenuta presentazione presso il competente Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, dell'istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e del provvedimento di deroga ai sensi dell'art. 5.07 delle NTA del PUTT, rimandando alla fase della Conferenza di servizi l'emissione del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT, a seguito dell'adozione della delibera di variante urbanistica da parte del Comune di Fasano;

con nota prot. n. 3153 del 26/03/2014 del Servizio Ecologia veniva accolta la richiesta di audizione presso il Comitato Reg.le di VIA per la seduta dell'08/04/2014 i cui esiti sono compendati nel verbale della stessa, allegato al parere del Comitato Reg.le di VIA, costituendone parte integrante.

Considerato che:

in esito all'audizione di cui sopra (come si rileva dal verbale della stessa) Anas SpA, entro il termine